



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge ha la finalità di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In questo senso l'articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione Sardegna e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi.

Infatti, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante la disciplina dei criteri generali per l'individuazione delle aree idonee, a cui dovrebbe far seguito una successiva legge regionale recante una disciplina di dettaglio della materia, la Regione ha la necessità inderogabile di garantire la salvaguardia del proprio patrimonio paesaggistico e ambientale nel rispetto anche del recente, ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le Regioni possono legiferare in materia di tutela ambientale nella misura in cui innalzano i requisiti e i livelli di tutela dell'ambiente rispetto alla normativa nazionale.

L'urgenza del presente disegno di legge risiede proprio nella inderogabile necessità, per la Regione Sardegna, di poter programmare l'utilizzo e il consumo del suolo, al fine di scongiurare l'irreversibilità dei potenziali impatti derivanti dall'installazione, costruzione, realizzazione o avviamento di nuovi ovvero ulteriori impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine, l'articolo 2, prevede l'attivazione delle c.d. clausole di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente che, nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 1, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), dell'approvazione della suddetta legge regionale sull'individuazione delle aree idonee e del conseguente adeguamento, completamento e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di redazione e approvazione dei piani territoriali paesaggistici ai sensi all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, hanno la finalità di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le suddette norme di salvaguardia consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a concessione o autorizzazione non ancora concessi o autorizzati, sia nel caso in cui, al momento dell'approvazione del presente disegno di legge, siano ancora in corso le procedure autorizzative ovvero di concessione.

Sono fatte salve, rispetto alle norme di salvaguardia di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e quelli ricompresi nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. La ratio dell'esclusione di queste due particolari tipologie di impianto consiste nella volontà del legislatore regionale di non pregiudicare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la cui produzione medesima sia finalizzata all'autoconsumo variamente disciplinato. Infatti, l'inderogabile urgenza e necessità di intervenire in materia di occupazione del suolo da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risiede nel rischio di eventuali pregiudizi irreversibili rispetto alla tutela e alla salvaguardia del Paesaggio e dell'Ambiente per fini speculativi. Sicché, in un'ottica di comparazione degli interessi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi comunitari e internazionali in materia di de-carbonizzazione e passaggio alle fonti rinnovabili, è pacifico prevedere che gli impianti di cui all'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche considerando i limiti di potenza previsti dalle rispettive discipline, siano esclusi dall'applicazione delle norme di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 2, al fine di addivenire quanto prima all'approvazione dei decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la disciplina dei criteri generali di individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della conseguente approvazione della legge regionale di dettaglio di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, da mandato alla Giunta regionale di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in ossequio al principio di leale collaborazione, per favorire l'approvazione della suddetta normativa nazionale e regionale. Contestualmente, il medesimo comma da mandato alla Giunta regionale per modificare, aggiornare e adeguare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano Paesaggistico Regionale.

Infine, gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge concernono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge.